



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

VS_DPO 52/2024

Assemini, 5/6/2024

Scadenza 10 giugno verifica adempimenti vaccinali

Nella [nota Vargiu Scuola 23/2024](#) abbiamo parlato della dalla [nota 40055 del 12/12/2023 avente oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025"](#) che richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'**articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73**, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*".

Tale decreto legge stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie devono osservare il seguente calendario:

- 1) **Entro il 10 marzo** le scuole devono spedire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni (16 anni e 364 giorni) e minori stranieri non accompagnati.
- 2) **Entro il 10 giugno** le ASL devono restituire gli elenchi ricevuti al punto 1 completandoli con l'indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadano in uno dei seguenti casi:
 - a) Esonero, omissione o differimento della vaccinazione ex art. 1 c. 1 e 2 del DL 7/6/2017
 - b) Hanno presentato formale richiesta di vaccinazione all'ASL
- 3) **Nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi** i dirigenti scolastici invitano i genitori degli alunni inadempienti a presentare **entro il 10 luglio** i documenti comprovanti l'effettuazione della vaccinazione, l'esonero o la formale richiesta di vaccinazione all'ASL
- 4) **Entro il 20 luglio** i DS trasmettono la documentazione pervenuta o ne comunicano l'eventuale mancato deposito alla ASL che provvede agli adempimenti di competenza in ordine alla violazione dell'obbligo vaccinale

Per le scuole dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la decadenza dell'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione nè impedisce la partecipazione agli esami.

1. La scadenza del 10 giugno

Abbiamo riportato in rosso la prossima **scadenza del 10 giugno** che tuttavia riguarda prima di tutto le ASL le quali devono inviare agli istituti scolastici gli elenchi degli alunni (già comunicati dalle scuole entro il 10 marzo) completandoli con l'indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono in uno dei casi di esonero previsti dalla legge.

Nel caso in cui le aziende sanitarie rispettino la scadenza, i **dirigenti scolastici** dovranno tempestivamente provvedere ad inviare, **nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi**, un invito ai genitori degli alunni inadempienti a presentare **entro il 10 luglio** i documenti comprovanti l'effettuazione della vaccinazione, l'esonero o la formale richiesta di vaccinazione all'ASL.

2. Le procedure di comunicazione con le Aziende Sanitarie

Questo è ciò che dispone la normativa che però è concretamente attuata attraverso **procedure definite a livello locale** che dipendono, ad esempio, dalla presenza di una anagrafe vaccinale (vedere ad esempio la procedura definita nella [nota 5669 dell'8/6/2020 dell'USR Toscana](#)).

Il punto della questione è che, se non esiste anagrafe vaccinale o comunque una apposita piattaforma informatica, le comunicazioni fra i vari soggetti avvengono con consegna di documenti cartacei (da parte delle famiglie) o scambio di mail (fra scuole ed ASL).

La presenza di una piattaforma informatica consente invece alle scuole di caricare (entro il 10 marzo) gli elenchi degli alunni che non hanno ancora compiuto i 17 anni e di ricevere, sulla stessa piattaforma, la posizione di ciascun alunno in relazione all'assolvimento degli obblighi vaccinali. Quando è presente la piattaforma apposita di solito accade che la scuola non debba nemmeno richiedere alle famiglie che risultano inadempienti di consegnare a scuola alcuna documentazione. In tal caso i dirigenti scolastici devono limitarsi a comunicare alle famiglie che dalla verifica condotta risulta che la posizione del figlio, rispetto agli adempimenti previsti dalla L. 119/2017, risulta "NON IN REGOLA" ed invitare alla regolarizzazione.

Per assolvere correttamente gli obblighi di legge ogni scuola dovrà quindi verificare le procedure definite sul proprio territorio.

3. La comunicazione ai genitori inadempienti

Entro 10 giorni dalla ricezione delle informazioni dalle Aziende Sanitarie le scuole devono provvedere ad inviare ai genitori degli alunni inadempienti una comunicazione con la contestazione dell'irregolarità e l'invito a regolarizzare la posizione.

Di seguito la documentazione proposta da Vargiu Scuola per i clienti in assistenza:

- [Modello comunicazione ai genitori](#) i cui figli risultano in qualche modo inadempienti agli obblighi vaccinali
- [Informativa per il trattamento dei dati vaccinali](#) che deve accompagnare la comunicazione ai genitori
- [Dichiarazione dei genitori \(scuole primo ciclo\)](#)
- [Dichiarazione dei genitori \(scuole secondo ciclo\)](#)

Nella procedura indicata nella comunicazione ai genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale devono presentare una dichiarazione con allegata la seguente documentazione:

- Certificato stato vaccinale
- Richiesta di vaccinazione
- Certificazione di esonero/omissione/differimento delle vaccinazioni obbligatorie, redatta esclusivamente dal pediatra o dal MMG convenzionato col Sistema Sanitario che assiste l'alunno.

Tutta la documentazione dovrà poi essere inoltrata all'USL per gli adempimenti di sua competenza con l'elenco dei soggetti che non hanno prodotto, nei tempi stabiliti, alcuna documentazione.

Per le problematiche, anche in materia di privacy, legate ad uno scambio di comunicazioni sugli adempimenti vaccinali fuori dalla piattaforma informatica appositamente allestita rimandiamo alla [nota Vargiu Scuola 23/2024](#)

Riferimenti normativi obblighi vaccinali:

- 1) [D.Lgs. n. 73 del 7 giugno 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"](#).
- 2) [parere del Garante n. 365 del 1° settembre 2017 per la comunicazione degli elenchi degli iscritti alle ASL](#)
- 3) [nota MIUR 467 del 27 febbraio 2018 "contenente indicazioni operative ulteriori adempimenti obbligo vaccinale"](#)
- 4) [circolare congiunta del MIUR e del Ministero della Salute datata 06/07/2018 con prot. 2054](#)
- 5) [L. 21/9/2018 n. 108 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. \(18G00134\)](#)
- 6) [nota 29452 MI del 30/11/2021 avente oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023"](#)
- 7) [Nota 5669 dell'8/6/2020 dell'USR Toscana sulla gestione dello stato vaccinale degli alunni A.S. 2020-2021](#)